Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 giugno 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. **1467**.

Autorizzazione alla Società operaia di mutuo soccorso ed istruzione di S. Daniele del Friuli ad acquistare un immobile.

N. 1467. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Società operaia di mutuo soccorso ed istruzione (S.O.M.S.I.) di S. Daniele del Friuli, viene autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 250.000 dalla sig.ra Giuditta Sbaizero un appezzamento di terreno di circa mq. 250, distinto in mappa di S. Daniele del Friuli al foglio n. 16, n. 263 e adiacente ad un immobile già di proprietà della S.O.M.S.I.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 79. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1970, n. **1468**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato, con sede in Firenze.

N. 1468. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato, con sede in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 86. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1970, n. **1469.**

Autorizzazione alla Società italiana di ostetricia e ginecologia, con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 1469. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la Società italiana di ostetricia e ginecologia, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, disposto dal defunto prof. Pietrino Castagna con testamento pubblico 30 marzo 1968, n. 1023 di rep., per atti notar Antonio Loi in Cagliari, costituito da tre certificati obbligazionari ENEL per un valore nominale complessivo di 3.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 87. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1971, n. **358.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dello Spirito Santo, nel comune di Taranto.

N. 358. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Taranto in data 7 ottobre 1967, integrato con dichiarazioni del 13 novembre 1968 e 21 gennaio 1971, relativo alla erezione della parrocchia dello Spirito Santo, in località Toscano del comune di Taranto.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 88. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1971, n. **359.**

Modificazioni allo statuto dell'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo, con sede in Roma.

N. 359. Decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono approvate le modifiche agli articoli 2, 3, 7 e 10 dello statuto dell'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 82. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1971.

Nomina del commissario del Governo per la regione « Campania ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio dello stesso anno, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 200, concernente la nomina del prefetto della provincia di Napoli, dottor Francesco Bilancia, a commissario del Governo per la regione « Campania »;

Ritenuto che — a seguito della cessazione dal servizio, per limiti di età, del funzionario predetto — occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la suindicata regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 1971;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Luigi Fabiani, prefetto della provincia di Napoli, è nominato commissario del Governo per la regione « Campania », a decorrere dal 15 aprile c. a.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1971
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 106

(5690)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera sita nel comune di San Vito Chietino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Chieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 luglio 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera sita nel comune di S. Vito Chietino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di S. Vito Chietino (Chieti);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, facente parte della fascia costiera chietina che va da Francavilla al Mare sino a S. Salvo,

contiene elementi paesistici e panoramici di grande rilievo e morfologicamente omogenei costituiti da colline degradanti sul mare con movimenti di cunei sul mare stesso fino a diventare rocce strapiombanti come a Ortona, Fossacesia e Vasto e rientranti come a San Salvo, Casalbordino e Francavilla, formante il tutto una quinta di preparazione alla visione della maestosità della Maiella che domina, con il suo massiccio, tutta la costa; la continuità di collegamento tra le spiagge sabbiose e le scogliere scoscese della costa ha una corrispondenza con i movimenti sinuosi delle colline sulle quali, per secoli, l'uomo ha creato insediamenti spontaneamente fusi con l'ambiente naturale come l'abbazia di Fossacesia, la cittadina di S. Vito Chietino, il porticciolo di Ortona e il centro storico di Francavilla;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di S. Vito Chietino ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: in continuazione della linea retta passante per la quota 58 nel comune di Ortona e quota 66 del comune di S. Vito; il limite continua lungo il sentiero di località Sciutica, per attaccarsi, lungo il fosso, alla ferrovia Sangritana; la limitazione scorre lungo la ferrovia fino all'incrocio con la strada per S. Apollinare; di qui seguendo la stessa strada verso il centro urbano si interseca con la strada statale n. 84 Frentana per continuare lungo la stessa strada fino a quota 42 per arrivare a quota 133 da dove, lungo la strada circonvallazione, lascia fuori del vincolo il centro urbano e la località Marina di S. Vito, abitati già compresi nei piani di fabbricazione, per estendersi, a sud dell'abitato, lungo le scarpate della città per le quote 122 e 124 fino a tornare, lungo il Rio Fontana, a quota 117, per seguire lungo la linea che va da quota 40 a quota 90 per un tratto parallelo alla strada statale n. 16 Adriatica fino al confine comunale. Dal vincolo è esclusa la zona delle ferrovie dello Stato della linea Pescara-Termoli ed ogni suo ampliamento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di S. Vito Chietino provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 febbraio 1971

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ROMITA

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Chieti

Oggi, 3 luglio 1968, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Chieti si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di ampliamento del vincolo paesistico nella zona collinare di Francavilla e Fossacesia e proposta di vincolo lungo la fascia costiera Adriatica della provincia di Chieti per i comuni di Ortona, S. Vito, Rocca S. Giovanni, Casalbordino, Torino di Sangro, Vasto e S. Salvo;

(*Omissis*).

Dal vincolo s'intende esclusa la zona d'occupazione delle ferrovie dello Stato lungo la linea Pescara-Termoli ed ogni suo eventuale ampliamento.

Il vincolo, nel suo complesso, compresa cioè la parte già sottoposta a tutela, per i comuni di Francavilla e Fossacesia, nella seduta del 30 novembre 1964, e sulla quale parte di vincolo si intende confermato, si estende per zone così limitate:

(*Omissis*).

comune di S. VITO CHIETINO.

In continuazione della linea retta passante per la quota 58 nel comune di Ortona e quota 66 del comune di S. Vito; il limite continua lungo il sentiero di località Sciutica, per attaccarsi, lungo il fosso, alla ferrovia Sangritana; la limitazione scorre lungo la ferrovia fino all'incrocio con la strada per S. Apollinare; di qui seguendo la stessa strada verso il centro urbano si interseca con la strada statale n. 84 Frentana per continuare lungo la stessa strada fino a quota 42 per arrivare a quota 133 da dove, lungo la strada circonvallazione, lascia fuori del vincolo il centro urbano e la località Marina di S. Vito, abitati già compresi nei piani di fabbricazione, per estendersi, a sud dell'abitato, lungo le scarpate della città per le quote 122 e 124 fino a tornare, lungo il Rio Fontana, a quota 117, per seguire lungo la linea che va da quota 40 a quota 90 per un tratto parallelo alla strada statale n. 16 Adriatica fino al confine comunale.

(*Omissis*).

(5449)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale dell'isola della Gorgona.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Livorno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 17 novembre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio dell'isola della Gorgona;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Livorno;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che l'isola predetta ha notevole interesse pubblico perchè nel suo complesso, ricca di piante di alto fusto, riveste un notevole interesse paesaggistico e presenta una natura selvaggia di incomparabile bellezza, sì che può essere considerata come una delle più caratteristiche dell'arcipelago toscano, degna di essere tutelata e valorizzata in modo da non turbare lo splendido paesaggio;

Decreta:

L'intero territorio dell'isola della Gorgona, compresi scogli ed isolotti ed una fascia circostante il mare dell'estensione di m. 100, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Livorno.

La soprintendenza ai monumenti di Pisa curerà che il comune di Livorno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 31 marzo 1971

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ROMITA

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

Commissione per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Livorno

L'anno 1967 questo giorno 17 del mese di novembre in Livorno, alle ore 16, nel palazzo Granducale, piazza del Municipio, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Livorno, previa convocazione a mezzo di avvisi scritti.

(*Omissis*).

La commissione delibera:

1) di vincolare l'intero territorio dell'isola della Gorgona per una estensione di 228 ettari e 75 are, o quanto sia la sua superficie complessiva, compresi scogli, isolotti e una fascia di mare circostante di 100 m., ai fini della tutela del paesaggio e per una migliore salvaguardia delle coste, onde impedire il modificarsi della natura a causa di eventuali prelievi di massi;

(*Omissis*).

(5448)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di apparecchi igienico-sanitari in Vitreous-China e in Fire-Clay operanti in provincia di Pordenone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di apparecchi igienico-sanitari in Vitreous-China e in Fire-Clay operanti in provincia di Pordenone si è determinata una situazione di crisi economica locale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavorano ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di apparecchi igienico-sanitari in Vitreous-China in Fire-Clay operanti in provincia di Pordenone.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5422)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1971.

Sostituzione di un membro della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso cia-

scun provveditorato alle opere pubbliche, di una commissione, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24742, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 108, con il quale è stata costituita, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Genova la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte il dott. ing. Francesco Guasparri, ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale;

Considerato che il predetto ing. Guasparri è stato collocato a riposo, per cui si rende necessario procedere alla sua sostituzione;

Vista la nota n. AG/648 del 27 febbraio 1971 con la quale il Ministero delle finanze ha designato il dottor ing. Santo Sabatino, ispettore generale dirigente l'ufficio tecnico erariale di Genova;

A termine della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor ing. Santo Sabatino,ispettore generale dirigentel'U.T.E., è nominato membro della commissione di cui alle premesse, in sostituzione del pari grado dott. ing. Francesco Guasparri, collocato a riposo.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute del collegio di che trattasi è attribuito al dott. ing. Sabatino un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 aprile 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1971
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 194

(5473)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1971.

Variazioni all'ordinamento della sezione della Lombardia centrale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce la Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 29 dello statuto dell'associazione, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto interministeriale 8 settembre 1970 concernente variazioni all'ordinamento territoriale di alcune sezioni periferiche dell'associazione predetta;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'associazione in data 27 febbraio 1971 relativa a modifiche da apportare all'ordinamento della sezione della Lombardia centrale, al fine di un migliore e più funzionale svolgimento dei servizi;

Ritenuta l'opportunità di approvare la suddetta delibera;

Decretano:

Articolo unico

E' approvata e vistata nel testo annesso al presente decreto la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione in data 27 febbraio 1971 che modifica l'ordinamento della sezione della Lombardia centrale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1971

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Estratto dal verbale della riunione del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione tenutasi il 27 febbraio 1971.

Il giorno 27 febbraio 1971, nei locali dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, in Roma, via Urbana n. 167, si è riunito, previa regolare convocazione del presidente, come da lettera raccomandata n. 6799 del 18 febbraio 1971, il consiglio di amministrazione dell'associazione medesima per discutere sugli argomenti di cui al seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) VARIAZIONI NELL'ORDINAMENTO DELLA SEZIONE DELLA LOMBARDIA CENTRALE.

(*Omissis*).

A conclusione della discussione sull'argomento all'ordine del giorno, riportata sinteticamente nelle premesse di cui appresso, il consiglio di amministrazione:

considerata l'entità del carico di lavoro che grava tuttora sulla sezione della Lombardia centrale e che si concreta nella verifica e nel collaudo di circa 80 mila apparecchi di utenza e di circa 50 mila apparecchi di costruzione, oltre ad un elevato numero di altre operazioni (approvazione progetti, collaudo, e revisione di bombole e bidoni, revisione di autobotti, collaudo materiali, ecc.);

considerata, in particolare, l'incidenza veramente notevole del lavoro relativo alla costruzione sul complesso dell'attività della sezione, incidenza che postula l'adozione di soluzioni adeguate alla particolare situazione presentata dalla sezione stessa;

avuto presente il continuo, progressivo aumento del suddetto carico di lavoro;

ritenuta l'opportunità, ai fini di un migliore e più funzionale svolgimento dei servizi, di procedere ad una suddivisione della sezione della Lombardia centrale che riconduca la sezione stessa ad un suo razionale ridimensionamento;

visto l'art. 29 dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339,

delibera

la suddivisione della sezione della Lombardia centrale nelle seguenti sezioni:

« Sezione della Lombardia centrale - settore utenza », con sede in Milano, comprendente il territorio della provincia di Milano ed avente giurisdizione per il settore di attività relativo agli apparecchi di utenza;

« Sezione della Lombardia centrale - settore costruzione », con sede in Milano, comprendente il territorio della provincia di Milano ed avente giurisdizione per il settore di attività relativo agli apparecchi in costruzione.

(*Omissis*).

Visto: p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Visto: *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

(5421)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1971.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1970;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della determinazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie per il personale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Reggio Calabria sono determinate nelle misure indicate nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° gennaio 1970 e fino al 31 dicembre 1970.

Roma, addì 25 maggio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabelle dei salari medi convenzionali per il personale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Reggio Calabria.

PERSONALE	Esercizi di		
	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria
TABELLA *A*: *Ristoranti, trattorie e tavole calde*			
1ª categoria	76.500	71.280	63.360
2ª categoria	63.360	60.720	54.600
3ª categoria	52.800	50.160	44.880
TABELLA *B*: *Bar, caffè ed esercizi similari*			
1ª categoria	63.360	59.400	52.800
2ª categoria	52.800	46.200	43.500
3ª categoria	40.920	40.920	40.920

Note:

I salari medi convenzionali di cui alla tabella *A* sono comprensivi del valore delle somministrazioni in natura e quelli di cui alla tabella *B* delle mance.

Le retribuzioni medie in questione sono altresì comprensive della tredicesima e quattordicesima mensilità dell'indennità per ferie e delle maggiorazioni per festività nazionali ed infrasettimanali e sono calcolate per mese, ragguagliate a 26 giorni.

In caso di assenza dal lavoro inferiore a 15 giorni nel mese la contribuzione dovrà essere commisurata sull'intero mese. Se, invece, l'assenza è superiore ai 15 giorni, ma inferiore al mese, la contribuzione dovrà essere commisurata sull'intero mese. Se,

La giornata lavorativa si calcola per intero qualunque sia il numero delle ore lavorate.

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(5426)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1971.

Nomina del presidente dell'Opera nazionale pensionati d'Italia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, istitutivo dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 29;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'opera predetta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, n. 1372;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1968 concernente la nomina del dott. Roberto Cuzzaniti a presidente dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia;

Considerato che è scaduto il periodo di durata in carica del presidente dell'opera sopramenzionata;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Molinari è nominato presidente dell'Opera nazionale pensionati d'Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5710)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1971.

Approvazione di nuove condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita e per il rischio di invalidità totale e permanente, presentate dalla società per azioni Unione subalpina di assicurazioni, con sede legale in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Unione subalpina di assicurazioni, con sede legale in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita e per il rischio di invalidità totale e permanente, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le suddette condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita e per il rischio di invalidità totale e permanente in sostituzione delle analoghe di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1963, presentate dalla società per azioni Unione subalpina di assicurazioni, con sede legale in Torino:

condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita;

condizioni generali di polizza per l'assicurazione complementare del rischio di invalidità totale e permanente.

Roma, addì 3 giugno 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(5544)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 5 giugno 1971.

Proroga della gestione commissariale del comune di Leverano.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1971 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Leverano per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto e nominato commissario straordinario al comune il dott. Leonardo Ciannamea.

All'atto dell'insediamento, il commissario si è trovato nella necessità di affrontare i numerosi e complessi problemi di amministrazione per riportare alla normalità la situazione della civica azienda, scossa nella sua organizzazione funzionale dal periodo di carenza della amministrazione ordinaria.

Allo scopo, pertanto, di assicurare alla gestione commissariale la possibilità di completare la impostazione del programma amministrativo in corso, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale stessa, ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, n. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A ciò si è provveduto con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Lecce, addì 5 giugno 1971

Il prefetto: MARCHEGIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1971, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Leverano e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune, il dott. Leonardo Ciannamea, direttore di sezione;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di tre mesi;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Leverano, affidata al direttore di sezione dott. Leonardo Ciannamea, è prorogata di mesi tre dall'11 giugno 1971.

Lecce, addì 5 giugno 1971

Il prefetto: MARCHEGIANO

(5633)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1065 del 25 maggio 1971 l'ing. Antonino Cangemi, presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo, è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai istituita presso lo Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo.

(5461)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Sarzana-Luni

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717, del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Sarzana della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Sarzana-Luni con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale n. 71 del 23 ottobre 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 290 in data 16 novembre 1970.

(5549)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale consorziale di Bari ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 300.10.IX.9.5149 in data 18 maggio 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale consorziale di Bari è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica con sede presso l'ospedale medesimo, ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103.

(5434)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° febbraio 1971 al 28 febbraio 1971 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 5 maggio 1971 deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 2620 n. di tariffa 10.02 statistica 01,04 (segala), colonna 10ª, rigo 3°, leggere prelievo del 27-28 febbraio 1971 « 25.143,75 » anzichè « 24.143,75 ».

(5460)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società « Cooperativa edilizia partenopea », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 maggio 1971 il rag. Franco Nasi è stato nominato liquidatore della società « Cooperativa edilizia partenopea », con sede in Napoli, costituita per rogito Catalano in data 30 maggio 1911, in sostituzione del sig. Gaetano Brancaccio, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(5428)

Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di trentanove società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 maggio 1971, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edil. « Ala Rotante » con sede in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 16 novembre 1963, repertorio 45608/11273;

2) edil. « S.I.L.P. Bologna Tredici » con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 3 settembre 1963, rep. 60496;

3) edil. « Vigili del fuoco Bologna » con sede in Bologna, costituita per rogito Alvisi in data 5 febbraio 1965, rep. 1637/410;

4) edificatrice « ACLI - Castellina di S. Pietro in Casale » con sede in S. Pietro in Casale (Bologna), costituita per rogito Stame in data 28 giugno 1962, rep. 24713;

5) edile « Libertà » con sede in S. Martino Ferrarese (Ferrara), costituita per rogito Guirini in data 4 luglio 1945, repertorio 8112/5519;

6) edificatrice « Amicizia » con sede in Cento (Ferrara), costituita per rogito Tura in data 23 marzo 1963, rep. 7392;

7) avicola « Valsavio - C.A.V. » con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Pelliccioni in data 10 settembre 1965, rep. 6;

8) « di consumo in San Benedetto in Alpe » con sede in San Benedetto in Alpe (Forlì), costituita per rogito Bolognesi in data 19 febbraio 1946, rep. 3314;

9) casearia « Uccivello - S. Martino » con sede in Cavezzo (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 26 gennaio 1963, rep. 9644/3596;

10) « Consumo di Frassinoro » con sede in Frassinoro (Modena), costituita per rogito Agazzotti in data 30 dicembre 1945, rep. 2991;

11) edil. « La Pineta » con sede in Ravenna, costituita per rogito Scarano in data 1° aprile 1964, rep. 26098;

12) edil. « Ferrovieri dello Stato C.O.E.F.E.R.S. » già Seconda cooperativa edile tra i ferrovieri di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito Grasselli in data 21 ottobre 1953, rep. 531;

13) agricola « A.C.L.I. - Primavera » con sede in Macerata, costituita per rogito Lorenzelli in data 11 aprile 1965, rep. 61377;

14) edificatrice « Don Francesco Tubi » con sede in Oleggio (Novara), costituita per rogito Chicco in data 27 novembre 1964, rep. 16839;

15) « Consorzio agrario di Melezet » con sede in Bardonecchia, frazione Melezet (Torino), costituita per rogito Ferraris in data 28 maggio 1947, rep. 1618;

16) edil. « Bocciofila » con sede in Vercelli, costituita per rogito Liguori in data 2 ottobre 1963, rep. 5774;

17) edil. « Casa Serena » con sede in Vercelli, costituita per rogito Raimondo in data 23 ottobre 1954, rep. 16234/6320;

18) edil. « Gioiosa » con sede in Vercelli, costituita per rogito Quaglino in data 4 ottobre 1958, rep. 29189;

19) edil. « Cervino » con sede in Biella (Vercelli), costituita per rogito Jemma in data 5 aprile 1963, rep. 18572;

20) edil. « San Lino » con sede in Biella (Vercelli), costituita per rogito Jemma in data 25 febbraio 1963, rep. 18122;

21) « Consorzio produttori latte Bassa Valsesia » con sede in Borgosesia (Vercelli), costituita per rogito Pisapia in data 27 luglio 1958, rep. 9631;

22) edil. « Rondò » con sede in Borgosesia (Vercelli), costituita per rogito Pisapia in data 24 settembre 1964, rep. 20305;

23) « Centro per cura sterilità animali domestici e fecondazione artificiale - C.S.A.F.A. » con sede in Cigliano (Vercelli), costituita per rogito Giaccone in data 5 giugno 1949, rep. 7895;

24) agricola « Trinese - C.A.T » con sede in Trino Vercellese (Vercelli), costituita per rogito Raimondo in data 22 gennaio 1953, rep. 12766/5248;

25) ortofrutticola « Santa Lucia » con sede in Assemini (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 20 maggio 1960, rep. 22676;

26) edil. « Galeno » con sede in Cagliari, costituita per rogito Loi in data 29 febbraio 1964, rep. 48350;

27) edil. « Sinis » con sede in Oristano (Cagliari), costituita per rogito Davino in data 12 agosto 1965, rep 13221;

28) « Servizi agricoli Sant'Isidoro » con sede in Samugheo (Cagliari), costituita per rogito Mura in data 10 maggio 1959, rep. 5651;

29) agricola « San Marco » con sede in Serrenti (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 28 luglio 1961, rep. 30414;

30) « Allevatori sardi » con sede in Villasor (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 11 luglio 1966, rep. 80163;

31) edificatrice « Buonasperanza » con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 15 gennaio 1964, rep. 35804;

32) edificatrice « La Ferroviaria » con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 7 febbraio 1964, rep. 35930;

33) edificatrice « Ines » con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 11 febbraio 1964, rep. 35946;

34) edificatrice « S. Giusto » con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 16 gennaio 1964, rep. 35812;

35) edificatrice « Il Pino » con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 16 gennaio 1964, rep. 35811;

36) edificatrice « Il Castoro » con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 19 febbraio 1964, rep. 35964;

37) edil. « Braccianti di Ponte a Egola » con sede in Ponte a Egola (Pisa), costituita per rogito Lemmi in data 24 gennaio 1964, rep. 61467;

38) edil. « Costruzione casa » con sede in Perugia, costituita per rogito Donati Guerrieri in data 28 novembre 1963, rep. 52800;

39) « Latteria sociale della Valle Vigezzo » con sede in Santa Maria Maggiore (Novara), costituita per rogito Laurini in data 21 febbraio 1960, rep. 13060.

(5430)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 110

Corso dei cambi del 14 giugno 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	624.74	624,74	624,76	624,74	624,60	622 —	624,69	624,74	624,74	624,80
Dollaro canadese	611,40	611,40	611,50	611,40	610,50	617,25	611,35	611,40	611,40	611,50
Franco svizzero	152.85	152.85	152.94	152,85	152,70	152,05	152,845	152,85	152,85	152,60
Corona danese	83,38	83,38	83,35	83,38	83,20	82,90	83,38	83,38	83,38	83,38
Corona norvegese	87,86	87,86	87.85	87.86	87.40	87,55	87,86	87,86	87,86	87,85
Corona svedese	121,015	121,015	121 —	121,015	120,70	120,40	121,01	121,015	121,01	121 —
Fiorino olandese	175,55	175,55	175,46	175,55	176 —	175,08	175,56	175,55	175,55	175,15
Franco belga	12,715	12,5715	12,5825	12,715	12,57	12,54	12,572	12,715	12,57	12,57
Franco francese	113,055	113,055	113,08	113,055	113 —	112,78	113,07	113,055	113,05	112,97
Lira sterlina	1511,45	1511,45	1511,60	1511,45	1510,25	1504,45	1511,47	1511,45	1511,45	1510,85
Marco germanico	178,14	178,14	178,08	178,14	178 —	176,20	178,14	178,14	178,14	178,20
Scellino austriaco	25,036	25,036	25,04	25,036	24,95	24,90	25,0375	25,036	25,03	25 —
Escudo portoghese	21,90	21,945	21,95	21,945	21,90	21,85	21,94	21,945	21,94	21,95
Peseta spagnola	8,95	8,979	8,98	8,979	8,95	8,94	8,98	8,979	8,97	8,97

Media dei titoli del 14 giugno 1971

Titolo	
Rendita 5 % 1935	93,075
Redimibile 3,50 % 1934	99,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	83 —
» 5 % (Ricostruzione)	93,80
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,75
» 5 % (Città di Trieste)	94,225
» 5 % (Beni esteri)	91,45
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,925
» 5,50 % » » 1968-83	92,625
» 5,50 % » » 1969-84	92,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,375
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,15
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,125
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,175
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,075
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 giugno 1971

Valuta	
Dollaro USA	624,715
Dollaro canadese	611,375
Franco svizzero	152,847
Corona danese	83,38
Corona norvegese	87,86
Corona svedese	121,012
Fiorino olandese	175,555
Franco belga	12,572
Franco francese	113,062
Lira sterlina	1511,46
Marco germanico	178,14
Scellino austriaco	25,037
Escudo portoghese	21,942
Peseta spagnola	8,979

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1971, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 348, è stato respinto perchè infondato sotto ogni profilo, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario prodotto in data 25 luglio 1966 dall'Opera nazionale invalidi di guerra contro la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo al fine di ottenere l'annullamento dei provvedimenti di assunzione di personale valido appartenente alla carriera ausiliaria disposti successivamente al 30 giugno 1965.

(5451)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1971, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 347, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 2 novembre 1967 dal rag. Salvatore Cinque contro il Banco di Sicilia per ottenere l'annullamento degli atti e dei provvedimenti inerenti ai criteri adottati per la valutazione dei titoli di merito ai fini della promozione.

(5452)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di zootecnica generale e di allevamento vegetale presso la facoltà di agraria della Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Milano, sono vacanti le cattedre di zootecnica generale e di allevamento vegetale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5711)

Vacanza della cattedra di ostetricia e ginecologia presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano, è vacante la cattedra di ostetricia e ginecologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5712)

Vacanza della seconda cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Napoli, è vacante la seconda cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5714)

Vacanza della cattedra di linguistica presso la facoltà di magistero dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di linguistica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5713)

Smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Gianfranco Gioitti, nato a Trieste il 1° luglio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Modena il 20 luglio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(5476)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica Lipuda-fiume Nicà, in Cirò Marina

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 5528, in data 31 maggio 1971, è stato approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica Lipuda-fiume Nicà, in Cirò Marina (Catanzaro), deliberato dal consiglio dei delegati in data 17 dicembre 1970.

(5480)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Foggia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Foggia, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 3 giugno 1971, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Foggia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Foggia, secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

I signori avv. Alfonso Siciliani e il dott. Mario Lanfiuti Baldi sono nominati commissari straordinari ed i signori avv. Giannino Celentano, rag. Francesco Menichella e prof. Antonio Preziuso sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Foggia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Foggia, in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1971

Il Governatore: CARLI

(5703)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione per minorenni e la casa di rieducazione per minorenni di Palermo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso l'istituto di osservazione per minorenni e la casa di rieducazione per minorenni di Palermo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione per minorenni e la casa di rieducazione per minorenni di Palermo.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Palermo.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali e stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Palermo entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'Istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la

dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello articolo 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1971
Registro n. 15 *Grazia e giustizia, foglio n.* 385

(Schema di domanda da redigersi su
carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Palermo.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . provincia di . . . . . in via . . . . . . cap. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione per minorenni e la casa di rieducazione per minorenni di Palermo, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 16 giugno 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso

l) è iscritto all'ordine dei medici di

Data

(7) Firma

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo

(5494)

Concorso per titoli a due posti di medico incaricato presso il sanatorio giudiziario di Paliano

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire i posti vacanti di sanitario incaricato presso il sanatorio giudiziario di Paliano;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di medico incaricato presso il sanatorio giudiziario di Paliano.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Roma.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso da redigere in carta bollata secondo lo schema allegato dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate per qualsiasi causa oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni è sufficiente il visto del direttore dell'Istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso rilasciato da notaio su carta bollata della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato nonchè da un notaio cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970 n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello *in cui hanno ricevuto il prescritto invito*, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine i vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Ai medici incaricati spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti addì 11 *maggio* 1971
Registro n. 15 *Grazia e giustizia, foglio n.* 386

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Roma.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . cap. . . . . chiede di essere ammesso

al concorso per titoli a due posti di medico incaricato presso il sanatorio giudiziario di Paliano, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 16 giugno 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno .
e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso .

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data . .

(7) Firma

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5495)

Concorso per titoli a due posti di medico incaricato presso gli stabilimenti penitenziari di Pianosa

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire i posti vacanti di sanitario incaricato presso gli stabilimenti penitenziari di Pianosa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di medico incaricato presso gli stabilimenti penitenziari di Pianosa.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'Istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine i vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Ai medici incaricati spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1971
Registro n. 15 *Grazia e giustizia, foglio n.* 389

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Firenze.

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a provincia di in via cap. chiede di essere ammesso al concorso per titoli a due posti di medico incaricato presso gli stabilimenti penitenziari di Pianosa, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 16 giugno 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno .
e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano:

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

(7) Firma .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5496)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a quattro posti di segretario contabile e a due posti di esperto tecnico nella carriera di concetto della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PRESIDENTE DELLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ CONTADINA

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, ed in particolare l'art. 30 che ha autorizzato la Cassa per la formazione della proprietà contadina ad assumere personale entro il limite di 50 unità;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1965, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento della Cassa;

Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1967, recante norme per la disciplina giuridica ed economica del personale della Cassa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, n. 1077, recante norme per il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la deliberazione in data 6 febbraio 1971 del comitato amministrativo della Cassa recante l'autorizzazione ad espletare i concorsi previsti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 20 aprile 1967;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti nel ruolo della carriera di concetto della Cassa per la formazione della proprietà contadina, così distinto:

a) quattro posti di segretario contabile;

b) due posti di esperto tecnico.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti appresso indicati:

A) 1) diploma di ragioniere, per la qualifica di segretario contabile;

2) diploma di geometra o di perito agrario, per la qualifica di esperto tecnico;

B) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) aver sempre tenuto buona condotta;

E) essere fisicamente idonei all'impiego;

F) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prender parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 500, dovranno pervenire alla Cassa per la formazione della proprietà contadina - Roma, via Palestro, 81, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso, tra quelli indicati nell'art. 1, al quale intendono partecipare;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale la Cassa per la formazione della proprietà contadina dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengono alla Cassa per la formazione della proprietà contadina oltre il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal terzo comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per mutilati ed invalidi di guerra cui siano applicabili le disposizioni delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 5 marzo 1963, n. 367; per i mutilati ed invalidi per servizio cui siano applicabili le disposizioni della legge 24 febbraio 1953, n. 142; per i mutilati ed invalidi civili cui siano applicabili le disposizioni delle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 6 agosto 1966, n. 625; per i mutilati ed invalidi del lavoro cui siano applicabili le disposizioni della legge 14 ottobre 1966, n. 851; per gli orfani e le vedove di guerra e di caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288; per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo uguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i 40 anni di età.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che danno titolo di precedenza o di preferenza nella nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato l'esame-colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono far pervenire alla Cassa entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nelle forme prescritte.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, sotto pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

C) Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, e per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

La Cassa si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legaliz-

zati dal provveditore agli studi quelli rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato-matricolare, con le note dell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 7:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente, della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questa Cassa o ad altre pubbliche amministrazioni, o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Art. 8.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte e del colloquio si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base al programma indicato nel successivo art. 10.

Le prove scritte avranno luogo, alle ore 8,30, presso l'aula magna del collegio S. Antonio in Roma, viale Manzoni n. 1, come segue:

a) per segretario contabile: nei giorni 27 e 28 settembre 1971;

b) per esperto tecnico: nei giorni 4 e 5 ottobre 1971.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte ed il colloquio i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 500 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'intentità.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base al seguente programma:

Prove scritte:

A) Per segretario contabile:

1) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

2) Computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche.

B) Per esperto tecnico:

1) Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;

2) Economia rurale ed estimo.

Colloquio:

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

a) Per segretario contabile:

1) Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e privato;

2) Elementi di statistica;

3) Nozioni sui servizi dell'amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

b) Per esperto tecnico:

1) Costruzioni rurali e meccanica agraria;

2) Elementi di zootecnia;

3) Nozioni di legislazione rurale e di statistica agraria.

Art. 11.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 12.

La graduatoria di merito sarà approvata con provvedimento del Ministro-presidente sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal comitato amministrativo, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con provvedimento motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Roma, addì 31 maggio 1971

p. *Il Ministro-presidente*: JOZZELLI

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 500

Alla Cassa per la formazione della proprietà contadina - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . (provincia di . . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso al concorso a quattro posti di segretario-contabile/due posti di esperto tecnico, nel ruolo del personale della carriera di concetto di codesta amministrazione.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3); di non aver riportato condanne penali (4); di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . . .

. . lì . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig . . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . (indicare la denominazione dell'ente), soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato ed invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, vedove ed orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, e mutilati ed invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5466)

CORTE DEI CONTI

Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto l'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il proprio decreto in data 21 ottobre 1970, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti;

Viste le designazioni del primo presidente della Corte suprema di cassazione e del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto del 21 ottobre 1970, è costituita come segue:

Presidente:

Campbell dott. Eugenio, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:

Marra dott. Flavio Giorgio, vice procuratore generale della Corte dei conti;

Zaccaria prof. dott. Giovanni, consigliere della Corte dei conti;

Moscone dott. Cesare, consigliere della Corte suprema di cassazione;

Galizia prof. Mario, ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Pavia.

Eserciterà le funzioni di segretario il primo referendario della Corte dei conti Docimo dott. Elio.

Spetta agli indicati componenti la commissione esaminatrice il compenso previsto dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1971

Il presidente: ROSSANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1971
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 138

(5464)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 13 marzo 1971, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 21 ottobre 1970;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del membro di detta commissione prof. Mario Galizia, il quale ha fatto presente di trovarsi nella impossibilità di assolvere le relative funzioni;

Vista la nuova designazione del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Il prof. Piero Bellini, ordinario di diritto ecclesiastico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 21 ottobre 1970, in sostituzione del prof. Mario Galizia, ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Pavia.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 24 aprile 1971

Il presidente: GRECO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1971
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 47

(5465)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1400 del 18 maggio 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1968, bandito con decreto n 1003 del 28 marzo 1969;

Visto il proprio decreto n. 1401 di pari data, con il quale sono state assegnate ai medici vincitori le condotte messe a concorso;

Considerato che in seguito alla rinuncia dei seguenti candidati risultati vincitori: dott. Fiore Sante, dott. Berardis Emilio, dott. Bendini Nazzareno, dott. Franciosini Giorgio, dott. Fischioni Paolo, dott. Mucaria Vincenzo, si rende necessario apportare varianti alle assegnazioni medesime;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande di partecipazione al concorso dai candidati risultati idonei;

Vista la deliberazione n. 43 del 1° marzo 1971, adottata dalla giunta comunale di Vignanello, ratificata dal consiglio comunale in data 26 aprile 1971, con la quale è stata pronunciata la decadenza del dott. Olindo Feriozzi, nominato titolare della 1ª condotta medica, per non aver assunto servizio nel termine assegnatogli;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso di cui alle premesse, sono rispettivamente assegnati alla condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

Roberti Guido: Monterosi, condotta unica;
Zappatore Ugo: Valentano, condotta unica;
De Luca Luigi: Bassano Romano, condotta unica;
Fava Giovanni: Onano, condotta unica;
Valenti Gianfranco: Proceno, condotta unica

La 1ª condotta medica del comune di Vignanello e la 3ª condotta medica del comune di Acquapendente, assegnate rispettivamente al dott. Olindo Feriozzi ed al dott. Vincenzo Mucaria, restano vacanti per rinuncia degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Viterbo e dei comuni interessati.

Viterbo, addì 29 maggio 1971

Il medico provinciale: CORDA

(5504)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2714, prot. n. 8585, in data 4 marzo 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1967, bandito con decreto n. 2334, prot. n. 1382, in data 3 marzo 1969;

Visto il proprio decreto n. 2717, prot. n. 1869, in data 5 marzo 1971, con il quale sono state assegnate alle ostetriche vincitrici, le condotte poste a concorso;

Visto che la condotta ostetrica unica del comune di Camugnano, a seguito della rinuncia dell'ostetrica Monari Luciana, è rimasta vacante e disponibile;

Considerato che le ostetriche Bartolini Lucia, Giovannini Natalina e Tasini Evelina che, nell'ordine, precedono, hanno rinunciato alla nomina per la condotta citata;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso delle singole candidate;

Visto che l'ostetrica Barnabà Egidia ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta ostetrica unica del comune di Camugnano è assegnata all'ostetrica Barnabà Egidia.

Bologna, addì 13 maggio 1971

Il medico provinciale: SABATTINI

(5505)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Sostituzione di membri della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Cagliari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1883/V in data 25 marzo 1970 e n. 3285 in data 21 aprile 1971 con cui si nomina la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Cagliari;

Vista la nota n. 01344 in data 13 maggio 1971 con cui la prefettura di Cagliari designa il dott. Aldo Longo, vice prefetto, quale componente della predetta commissione, in sostituzione del dott. Cesare Roddi, vice prefetto, trasferito ad altra sede;

Vista la nota telegrafica n. 300.VIII.I.17.C.756 in data 26 maggio 1971 con cui il Ministero della sanità designa il prof. dottor Marcello Proja, ispettore generale medico, in sostituzione del prof. Calogero Garaci, impedito;

Considerata la necessità di procedere alla modifica del suddetto decreto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. dott. Marcello Proja, ispettore generale medico, ed il dott. Aldo Longo, vice prefetto, sono nominati componenti della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Cagliari, in sostituzione, rispettivamente, del prof. Calogero Garaci, impedito e del dott. Cesare Roddi, vice prefetto, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura e del comune di Cagliari.

Cagliari, addì 26 maggio 1971

Il medico provinciale regg.: BONFIGLIO

(5437)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8210, in data 2 febbraio 1970, con cui fu bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1969;

Visti gli atti relativi ai lavori della commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito dei concorrenti formulata, a conclusione di detti lavori, nella seduta del 25 maggio 1971;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie; 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Benedetti Agostino	punti	78,069	su 120
2. Dolcera Mario .	»	74,096	»
3. Ferrari Luigi	»	73,128	»
4. Piantoni Guido	»	71,553	»
5. Doninelli Mario	»	64,836	»
6. Ambrosetti P. Carlo	»	58,000	»
7. Ferrari Antonio	»	56,000	»
8. Tononi Franco	»	55,100	»
9. Bertasi Luigi	»	52,593	»
10. Leonardi Vittorio . .	»	52,000	»
11. Griffini Erminio, coniugato, con due figli	»	51,000	»
12. Biondi A. Giovanni, nato il 20 febbraio 1939	»	51,000	»
13. Fattori Domenico, nato il 26 gennaio 1944 .	»	51,000	»
14. Mainetti Francesco, nato il 19 marzo 1945	»	51,000	»
15. Ferrari Angelo	»	50,000	»
16. Marchiori P. Nicola	»	48,000	»
17. Rovatti Franco	»	46,400	»
18. Cipriani Omero	»	46,000	»
19. Maffezzoli Giorgio .	»	45,240	»
20. Montanari Cesare .	»	45,000	»
21. Sbarra Pietro Emilio .	»	44,000	»

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione dei vincitori.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, per otto giorni consecutivi, sarà anche affisso all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia ed a quello di ciascuno dei comuni interessati.

Brescia, addì 28 maggio 1971

Il veterinario provinciale: PONZANELLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 874, in pari data, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei 21 (ventuno) candidati risultati idonei nel pubblico concorso per tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1969;

Tenuto presente l'ordine di graduatoria di detti candidati idonei e l'ordine preferenziale in cui le condotte messe a concorso sono state elencate da ciascuno di essi nella domanda di partecipazione;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati, secondo l'ordine di graduatoria, vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Benedetti Agostino: Bedizzole (consorz.);
2) Dolcera Mario: Nuvolento (consorz.);
3) Ambrosetti Piercarlo: Pisogne (consorz.).

Ai candidati dottori Ferrari Luigi, Piantoni Guido e Doninelli Mario, rispettivamente terzo, quarto e quinto classificati in graduatoria, non viene assegnata alcuna condotta, perchè quella da loro prescelta ed indicata nella domanda di partecipazione al presente concorso è stata già assegnata ad altri concorrenti che in detta graduatoria li precedono.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, per otto giorni consecutivi, sarà anche affisso all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia ed a quello di ciascuno dei comuni interessati.

Brescia, addì 28 maggio 1971

Il veterinario provinciale: PONZANELLI

(5467)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 539, in data 7 aprile 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1969;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice, nominata con proprio decreto n. 1483 del 15 settembre 1970;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Sbarra Giovanni	punti	73,482	su 120
2. Perazzi Mario Antonio	»	71,060	»
3. Puri Augusto Adriano	»	65,907	»
4. La Penna Ercole	»	61,105	»
5. La Rosa Fausto	»	55,170	»
6. Pepponi Enzo	»	55,000	»
7. Melchiorri Giampiero	»	54,635	»
8. Griselli Mario	»	48,490	»
9. Monaci Massimo	»	47,000	»
10. Cardoni Mario	»	46,000	»
11. Ciocchetti Mario	»	44,600	»
12. De Grandis Luigi	»	44,000	»
13. Pulcini Marcantonio	»	42,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Viterbo, all'albo pretorio della prefettura di Viterbo e dei comuni interessati.

Viterbo, addì 25 maggio 1971

Il veterinario provinciale: GIANNINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 848 del 25 maggio 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1969;

Visto l'ordine della graduatoria, nonchè quello delle sedi per le quali i candidati hanno dichiarato di voler concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Sbarra Giovanni, condotta veterinaria consorziale tra i comuni di Grotte di Castro-Onano-Gradoli-S. Lorenzo Nuovo;
2) Perazzi Mario Antonio, condotta veterinaria di Tuscania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Viterbo, all'albo pretorio della prefettura di Viterbo e dei comuni interessati.

Viterbo, addì 25 maggio 1971

Il veterinario provinciale: GIANNINI

(5439)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 1971, n. **4**.

Approvazione di una modifica al piano regolatore generale del comune di Bolzano (Legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *dell'*11 *maggio* 1971)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvata la seguente modifica al piano regolatore generale della città di Bolzano:

Trasformazione di un terreno, attualmente compreso in zona residenziale « G » a margine dell'Istituto tecnico industriale in via Cadorna, con una superficie di circa 2.100 mq., in zona di « attrezzature di interesse collettivo ».

Con la presente legge è modificato, limitatamente alla variante di cui sopra, l'elemento grafico n. 5 elencato nell'articolo unico della legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1, concernente l'approvazione del piano regolatore generale del comune di Bolzano.

La modifica suesposta è inserita nella relativa tavola, firmata dal presidente della giunta provinciale e forma parte integrante della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella Regione:* MASCI

(5282)

LEGGE PROVINCIALE 2 maggio 1971, n. **5**.

Modifica dei limiti di tasso e di durata di ammortamento per l'assunzione di mutui passivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *dell'*11 *maggio* 1971)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il limite massimo del tasso di interesse sui mutui passivi autorizzati dalle leggi provinciali 5 luglio 1963, n. 7; 22 agosto 1967, n. 14; 19 maggio 1968, n. 5 e 28 maggio 1969, n. 2, è elevato al 9,50 %.

In deroga alle disposizioni delle suddette leggi per quanto riguarda la durata dei mutui, la giunta provinciale potrà estinguere i mutui da contrarre, anche in termini più brevi, comunque in non meno di 10 anni.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella Regione:* SCHIAVO

(5283)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.